

LA DIFESA CIVICA LOCALE IN BASILICATA

PAGINA BIANCA

La difesa civica locale in Basilicata è pressoché inesistente e ciò costituisce indubbiamente un grande ostacolo nella direzione dello sviluppo e del consolidamento dell'istituto nella nostra regione.

Il livello di copertura territoriale appare piuttosto modesto, molti sono i vuoti e una parte consistente della popolazione resta sprovvista di questa forma di tutela dei propri diritti, anche se a queste carenze in una qualche misura supplisce, l'attività del Difensore Civico che, comunque, in assenza di una legge-quadro nazionale, può intervenire soltanto sulla base del principio di collaborazione tra Enti e della necessità di non lasciare il cittadino senza alcuna forma di tutela.

Da una indagine svolta da quest'Ufficio risulta che nei 116 comuni che hanno risposto al questionario, 80 statuti prevedono l'istituzione della figura del Difensore Civico e soltanto in quattro (Potenza, Melfi, Latronico e Valsinni) gli uffici risultano funzionanti.

In nessuna Comunità Montana e in nessuna delle due Province è stato ancora nominato il Difensore Civico.

E' necessario, quindi, affrontare il problema dell'ampliamento e dell'omogeneità della rete dei Difensori Civici locali in Basilicata.

Nelle more che ciò accada per effetto degli auspicabili interventi legislativi bisogna individuare ed attuare forme di associazione e di

collaborazione anche attraverso la stipula di apposite convenzioni tra Comuni e Regione.

La legge regionale istitutiva del Difensore Civico, che risale all'ormai lontano 1986 e che necessita perciò di una sostanziale rivisitazione, non prevede, a differenza di quanto fanno le leggi delle altre regioni d'Italia, questa forma di collaborazione.

E' una lacuna da superare perché, come dimostra anche il prospetto riportato di seguito, la convenzione può risultare un utile strumento attraverso il quale dare sviluppo alle previsioni di cui all'articolo 8 della legge sull'ordinamento delle Amministrazioni locali (L. 8/6/1990, n. 142) che assegna all'istituto del Difensore Civico il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale.

Nell'indagine citata (della quale nelle pagine seguenti si riporta lo schema riepilogativo) ben 104 Comuni su 116 hanno dichiarato la loro disponibilità, ove la legislazione lo consentisse, a convenzioni con l'Ufficio del Difensore Civico regionale per l'espletamento delle funzioni di tutela.

ENTI	E' PREVISTO NELLO STATUTO	ESISTE REGOLAMENTO	E' IN CARICA	L'ENTE E' INTERESSATO A CONVENZIONI CON IL DIFENSORE CIVICO
ABRIOLA	SI	NO	NO	SI
ACCETTURA	NO	NO	NO	SI
ACERENZA	SI	NO	NO	SI
ALIANO	SI	NO	NO	SI
ANZI	SI	NO	NO	SI
ARMENTO	SI	NO	NO	SI
ATELLA	SI	NO	NO	SI
AVIGLIANO	SI	NO	NO	SI
BALVANO	NO	-	-	NO
BANZI	NO	NO	NO	SI
BARAGIANO	NO	NO	NO	NO
BARILE	SI	SI	NO	SI
BELLA	SI	NO	NO	SI
BERNALDA	SI	NO	NO	SI
BRIENZA	NO	NO	NO	NO
BRINDISI DI MONTAGNA	NO	NO	NO	SI
CALCIANO	NO	NO	NO	SI
CALVELLO	NO	NO	NO	SI
CALVERA	NO	NO	NO	SI
CAMPOMAGGIORE	SI	NO	NO	SI
CANCELLARA	SI	NO	NO	SI
CASTELGRANDE	SI	NO	NO	SI
CASTELLUCCIO INFERIORE	SI	NO	NO	SI
CALSTELMEZZANO	NO	NO	NO	SI
CASTELSARACENO	SI	NO	NO	SI
CASTRONUOVO S.ANDREA	NO	-	-	SI
CERSOSIMO	NO	NO	NO	SI
CHIAROMONTE	SI	NO	NO	SI
CIRIGLIANO	NO	NO	NO	SI
COLOBRARO	SI	NO	NO	SI

CORLETO PERTICARA	SI	NO	NO	SI
CRACO	NO	NO	NO	SI
ESPISCOPIA	NO	NO	NO	SI
FERRANDINA	SI	NO	NO	SI
FILIANO	SI	NO	NO	SI
FORENZA	SI	NO	NO	SI
FRANCAVILLA IN SINNI	SI	NO	NO	SI
GALICCHIO	SI	NO	NO	SI
GARAGUSO	SI	NO	NO	SI
GENZANO DI LUCANIA	SI	NO	NO	SI
GINESTRA	SI	NO	NO	SI
GORGOGNONE	SI	NO	NO	SI
GRASSANO	SI	NO	NO	SI
GROTTOLE	SI	NO	NO	SI
GRUMENTO NOVA	SI	NO	NO	SI
GUARDIA PERTICARA	NO	NO	NO	
IRSINA	NO	NO	NO	SI
LATRONICO	SI	SI	SI	SI
LAURENZANA	SI	NO	NO	SI
LAURIA	SI	NO	NO	SI
LAVELLO	SI	NO	NO	SI
MARATEA	SI	NO	NO	SI
MARSICO NUOVO	SI	NO	NO	SI
MARSICOVETERE	NO	NO	NO	NO
MASCHITO	NO	NO	NO	SI
MATERA	SI	NO	NO	SI
MELFI	SI	SI	SI	SI
MIGLIONICO	SI	NO	NO	SI
MISSANELLO	NO	NO	NO	SI
MOLITERNO	SI	NO	NO	SI
MONTALBANO IONICO	SI	NO	NO	SI
MONTEMILONE	SI	NO	NO	SI
MONTEMURRO	SI	NO	NO	SI
MURO LUCANO	SI	NO	NO	SI
NEMOLI	SI	NO	NO	SI
NOVA SIRI	SI	SI	NO	SI
OLIVETO LUCANO	SI	NO	NO	SI

PATERNO	NO	NO	NO	SI
PESCOFAGANO	NO	NO	NO	NO
PICERNO	SI	NO	NO	SI
PIETRAGALLA	SI	NO	NO	SI
PIETRAPERUSA	SI	NO	NO	SI
PIGNOLA	SI	NO	NO	SI
PISTICCI	SI	NO	NO	SI
PLICORO	NO	NO	NO	SI
POMARICO	NO	NO	NO	SI
POTENZA	SI	NO	SI	SI
RAPOLLA	SI	NO	NO	SI
RAPONE	SI	NO	NO	NO
RIONERO IN VULTE	SI	NO	NO	SI
RIPACANDIDA	NO	NO	NO	SI
RIVELLO	SI	NO	NO	NO
ROCCANOVA	SI	NO	NO	SI
ROTONDA	SI	NO	NO	SI
ROTONDELLA	SI	NO	NO	SI
RUOTI	NO	NO	NO	NO
RUVO DEL MONTE	SI	NO	NO	SI
S. ANGELO LE FRATTE	SI	NO	NO	SI
S. ARCANGELO	SI	NO	NO	SI
S. CHIRICO NUOVO	NO	NO	NO	SI
S. CHIRICO RAPARO	SI	NO	NO	SI
S. FELE	NO	NO	NO	SI
S. MARTINO D'AGRI	NO	NO	NO	SI
S. MAURO FORTE	NO	NO	NO	SI
S. SEVERINO LUCANO	SI	NO	NO	SI
SAVOIA DI LUCANIA	SI	NO	NO	SI
SENISE	NO	NO	NO	SI
SPINOSO	NO	NO	NO	SI
STIGLIANO	SI	NO	NO	NO
TEANA	SI	NO	NO	SI
TERRANOVA DI POLLINO	SI	NO	NO	SI
TITO	NO	NO	NO	SI
TOLVE	SI	SI	NO	NO
TRAMUTOLA	SI	NO	NO	SI

TRECCHINA	NO	NO	NO	SI
TRIVIGNO	NO	NO	NO	SI
TURSI	SI	NO	NO	NO
VAGLIO DI BASILICATA	SI	NO	NO	SI
VALSINNI	SI	NO	SI	SI
VENOSA	SI	NO	NO	SI
VIETRI DI POTENZA	SI	SI	NO	SI
VIGGIANELLO	SI	NO	NO	SI
VIGGIANO	SI	NO	NO	SI
SARCONI	SI	NO	NO	SI
SATRIANO DI LUCANIA	SI	NO	NO	SI
SASSO DI CASTALDA	NO	NO	NO	SI

COMUNITA' MONTANE	E' PREVISTO NELLO STATUTO	ESISTE REGOLAMENTO	E' IN CARICA	L'ENTE E' INTERESSATO A CONVENZIONI CON IL DIFENSORE CIVICO
ALTO AGRI	SI	NO	NO	SI
ALTO BRADANO	NO	NO	NO	SI
BASSO SINNI	NO	NO	NO	NO
CAMASTRA ALTO SAURO	SI	NO	NO	SI
COLLINA MATERANA	NO	NO	NO	SI
LAGONEGRESE	NO	NO	NO	SI
MARMO PLATANO	NO	NO	NO	NO
MEDIO AGRI	NO	NO	NO	SI
MEDIO BASENTO	NO	NO	NO	SI
MELANDRO	NO	NO	NO	SI

AMMINISTRAZ. PROVINCIALE	E' PREVISTO NELLO STATUTO	ESISTE REGOLAMENTO	E' IN CARICA	L'ENTE E' INTERESSATO A CONVENZIONI CON IL DIFENSORE CIVICO
MATERA	SI	NO	NO	NO

DIFENSORI CIVICI REGIONALI**Facoltà di stipulare convenzioni con Comuni e Province**

1. ABRUZZO	SI (L.R. 126/1995 - ART.7)
2. CALABRIA	NO
3. CAMPANIA	NO
4. EMILIA-ROMAGNA	SI (L.R. 15/1995 - ARTT.12 e 13)
5. FRIULI VENEZIA GIULIA	NO
6. LAZIO	NO
7. LIGURIA	SI (L.R.17/1986-ART.5 e L.R.17/1999 Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)
8. LOMBARDIA	NO
9. MARCHE	NO
10. MOLISE	NO
11. PIEMONTE	NO*
12. PUGLIA	NO
13. SARDEGNA	NO
14. TOSCANA	SI (L.R. 4/1994 - ART.3)
15. UMBRIA	SI (L.R. 45/1995 - ART.3)
16. VAL D'AOSTA	SI (L.R. 17/2001 - ART.11)
17. VENETO	SI (L.R. 28/1988 - ART.7)
18. PROVINCIA AUT. BOLZANO	SI (L.P. 14/1996 - ART.2)**
19. PROVINCIA AUT. TRENTO	SI (L.P. 28/1982 - ART.2)**

*Pur non essendoci uno specifico riferimento a stipula di convenzioni, l'art.4-bis della L.R.50/81 prevede che il Difensore Civico può svolgere le proprie funzioni in sedi regionali decentrate o presso capoluoghi di provincia o enti locali previa intesa con i medesimi.

**Al riguardo vedi anche la L.R. n. 1 del 1993 “Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige” – art.19.

Le specificità delle varie leggi:

ABRUZZO: La convenzione viene stipulata dal Consiglio Regionale su proposta del Difensore Civico sia con i Comuni e le province dove opera il Difensore Civico locale (prevedendo forme di coordinamento e di esercizio unitario della difesa civica) senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfera di funzioni delegate, sia dove non opera il Difensore Civico locale intervenendo anche nelle materie proprie dell'ente locale.

La convenzione deve prevedere l'impegno dell'ente locale a mettere a disposizione del difensore civico locali, servizio e personale.

EMILIA-ROMAGNA: La convenzione viene approvata con atto dell'Ufficio di Presidenza d'intesa col Difensore Civico. Il Difensore Civico Regionale convoca periodicamente una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio per definire modalità organizzative atte anche ad evitare sovrapposizioni di intervento.

LIGURIA: Per attivare la convenzione è necessaria una specifica deliberazione assunta dall'ente locale o la stipula di apposita convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

L'articolo in questione specifica anche che nei Comuni convenzionati il Difensore Civico Regionale esercita anche funzione di controllo ai sensi dell'art.17 – comma 38 – L.127/97.

La successiva legge regionale che disciplina i controlli sugli atti degli enti locali esplicita la competenza e le modalità di intervento del Difensore Civico relativamente al controllo sostitutivo e a quello eventuale.

TOSCANA: E' il Consiglio Regionale a stipulare le apposite convenzioni con gli enti locali, sentito il Difensore Civico Regionale. Il Difensore Civico Regionale convoca periodicamente una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio per definire modalità organizzative atte anche ad evitare sovrapposizioni di intervento.

UMBRIA: Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Regionale sentito il Difensore Civico Regionale, che convoca periodicamente una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio al fine di promuovere scambio di informazioni e forme di collaborazione.

VAL D'AOSTA:La convenzione è stipulata tra gli enti e il Consiglio Regionale ed è sottoscritta da un rappresentante dell'Ente e il Presidente del Consiglio Regionale.

VENETO: La convenzione viene stipulata tra gli enti locali e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale previa deliberazione dai competenti organi degli enti locali.

PROV. AUT. DI BOLZANO: La legge stabilisce genericamente che il Difensore Civico può stipulare convenzioni con gli enti locali. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale può stabilire un importo forfetario che l'ente convenzionato deve corrispondere al Consiglio provinciale per i maggiori oneri derivanti dall'assunzione dell'ufficio.

PROV. AUT. DI TRENTO: La convenzione viene stipulata fra l'ente locale che ne fa richiesta e il Presidente del Consiglio Provinciale. Non vi sono riferimenti ai costi da sostenere da parte dell'ente convenzionato.

PIEMONTE: L'art.4-bis della legge istitutiva del Difensore Civico Regionale (n.50/1981) prevede la possibilità che il Difensore Civico possa svolgere le proprie funzioni in sedi regionali decentrate ovvero in capoluoghi di provincia e enti locali previa intesa con i medesimi.

N.B. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano, la L.R. n.1 del 1993 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige”, al III comma dell'art.19 stabilisce che lo Statuto degli enti può prevedere che l'istituto del Difensore Civico può essere attivato mediante convenzione con il Difensore Civico di una delle due Province o con un comune che abbia già istituito il proprio difensore civico.

A seguito di specifica richiesta rivolta ai Difensori Civici Regionali circa l'attivazione di convenzioni con i Comuni e le Province, risulta che:

LAZIO	non viene attivata alcuna convenzione
PIEMONTE	nessuna convenzione o intesa con gli enti locali. Il Difensore Civico si reca periodicamente presso le sedi provinciali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico per rendere più agevole l'accesso all'Ufficio da parte di tutti i cittadini della Regione.
LIGURIA	vengono attivate le convenzioni
LOMBARDIA	prassi consolidata del Difensore Civico è quella di intervenire anche presso gli enti locali privi del Difensore Civico sulla base del principio di collaborazione tra enti e della necessità di non lasciare il cittadino privo di tutela.
TOSCANA	vengono attivate le convenzioni
EMILIA-ROMAGNA	vengono attivate le convenzioni
VAL D'AOSTA	vengono attivate le convenzioni
CAMPANIA	non vengono attivate convenzioni
PROV. AUT. BOLZANO	vengono attivate le convenzioni
PROV. AUT. TRENTO	vengono attivate le convenzioni
MARCHE	non vengono attivate convenzioni
FRIULI-VENEZIA GIULIA	non vengono attivate convenzioni
ABRUZZO	vengono attivate le convenzioni

PAGINA BIANCA